



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio artigianato e commercio

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

T +39 0461 494786

F +39 0461 494747

pec serv.artcom@pec.provincia.tn.it

@ serv.artcom@provincia.tn.it

web www.commercio.provincia.tn.it

VIA PEC

A tutti i **Comuni** della Provincia di Trento
LORO SEDI

Alla **Camera di commercio, industria,
artigianato, turismo e agricoltura**

Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
**Confcommercio – Imprese per l'Italia
Trentino**

Via dei Solteri, 78
38121 TRENTO

Alla **Confesercenti del Trentino**

Via E. Maccani, 207
38121 TRENTO

All'**Associazione artigiani e piccole imprese**
della Provincia di Trento

Via Brennero, 182
38121 – TRENTO

Alla **Federazione Trentina
della Cooperazione**

Via Segantini, 10
38122 TRENTO

e, p. c.

Al **Dipartimento artigianato, commercio,
promozione, sport e turismo**
SEDE

Al **Consorzio dei Comuni Trentini**

Consiglio delle autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

S065/2026/14.3/FD/EM

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Art. 17 della legge provinciale 6 marzo 2026, n. 1 – Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale sul commercio 2010 – con preghiera di diffusione

Sul numero straordinario n. 1 del 6 marzo 2026 al Bollettino n. 10/2026 – Sezione generale è stata pubblicata la legge provinciale 6 marzo 2026, n. 1, la quale all'art. 17 reca un'integrazione all'articolo 8 della legge provinciale sul commercio 2010 (LP n. 17/2010).

La novella introduce il comma 4-*bis* all'art. 8 della citata legge provinciale il quale ora recita:

“4. In presenza di particolari necessità connesse a lavori di ristrutturazione dei locali e di comprovate esigenze di pubblico interesse il sindaco può concedere un'autorizzazione temporanea per l'apertura di esercizi di vicinato in locali con destinazione d'uso diversa da quella commerciale, a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza e quelle igienico-sanitarie. L'apertura è autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, per il permanere dei motivi di particolare necessità e delle esigenze di pubblico interesse.

4-bis I periodi di tempo previsti dal comma 4 per l'autorizzazione temporanea e per la relativa proroga sono raddoppiati per gli esercizi commerciali che operano in località situate ad una altitudine superiore ai seicento metri sul livello del mare.”

Con l'introduzione del comma 4-*bis*, al fine di garantire alle attività commerciali che operano in zone svantaggiate e periferiche uno strumento operativo flessibile, i comuni, in presenza di particolari necessità connesse a lavori di ristrutturazione dei locali e di comprovate esigenze di pubblico interesse, possono riconoscere un'autorizzazione temporanea per l'apertura di esercizi di vicinato in locali con destinazione d'uso diversa da quella commerciale per periodi di durata maggiore.

La legge entrerà in vigore il **21 marzo 2026**.

Il dott. Edoardo Meneghelli (0461.493596 – edoardo.meneghelli@provincia.tn.it) è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).